



Introduzione

L'Asso Misure Energia si è costituita nel 2009 per riunire e coordinare le comuni iniziative di professionisti, ditte e laboratori metrologici che forniscono consulenze e servizi alle aziende utilizzatrici, produttrici e distributrici di energia elettrica provvedendo alla verifica, alla certificazione di impianti e alla taratura di strumenti di misura dell'energia elettrica.

Metrologia legale in campo elettrico

La misurazione dell'energia elettrica in Italia non è stata inserita nell'ambito della Metrologia Legale sino al recepimento della direttiva Europea 2004/22/CE (comunemente detta direttiva MID). In precedenza, la regolamentazione della misura era affidata alle norme di organismi tecnico-scientifici preposti a fissare le regole dell'arte in materia (IEC – CEI...) e alle prescrizioni delle istituzioni con interessi specifici e dei fornitori/distributori dell'energia elettrica; in particolare, quindi, di UTIF (Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione), oggi Agenzia delle Dogane, per le istituzioni; di ENEL per quanto riguarda i fornitori dell'energia; del GRTN (oggi Terna).

Tale situazione ha generato un nutrito elenco di norme particolari non armonizzate, che non hanno però dato vita un corpus giuridico coeso, riconoscibile e specifico per la conferma metrologica degli apparecchi di misura dell'energia elettrica.

Il D.Lgs. n. 22 del 2 febbraio 2007 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2007) dispone che la misura dell'energia elettrica entri a far parte della Metrologia Legale, almeno per quello che riguarda i contatori soggetti alla MID: trattasi, secondo quanto si legge nella direttiva stessa, dei *contatori elettrici di energia attiva (art. 1) destinati ad uso residenziale, commerciale, e industriale leggero* (allegato specifico MI-003).

Le interpretazioni estensive da parte della Direzione dell'Agenzia delle Dogane, volte a generalizzare l'utilizzo di contatori MID per tutte le misure aventi valenza fiscale, ha creato non poca confusione tra gli operatori, oltre alle numerose difficoltà derivanti dalle ovvie incongruenze



tecniche in cui si resta invischiati quando si postuli l'applicazione di una certa norma a una tipologia di strumenti, pur indispensabili, per i quali non è stata originariamente pensata.

Come conseguenza di questa interpretazione estensiva, inoltre, l'AdD ha da una parte dichiarato superata in blocco la necessità della «verificazione prima» (in effetti non strettamente necessaria per i contatori cui *realmente* si rivolge la direttiva MID, ma fondamentale per tutti gli altri gruppi di misura), dall'altra ha immediatamente declinato la propria competenza nell'ambito delle verifiche periodiche, senza preoccuparsi di ipotizzare un regime transitorio che presiedesse alla materia finché le istituzioni designate a farlo non avranno provveduto a regolamentarla.

Inoltre, in successive circolari, la Direzione dell'AdD ha dichiarato decaduta la propria competenza ad accreditare laboratori per la verifica dei gruppi di misura di energia elettrica aventi valenza fiscale. In attesa dei decreti attuativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per disciplinare la verifica dei contatori MID, si è di fatto determinato un preoccupante vuoto relativo non solo alle verifiche sugli impianti di nuova installazione, ma soprattutto a quelle periodiche dei gruppi di misura.

Già agli albori della diffusione dell'energia elettrica, quando la fornitura era effettuata da produttori privati (come ora), si evidenziò la necessità di laboratori di misura che fungessero da garanti della misura ponendosi a protezione dei consumatori nei confronti dei produttori, anche in mancanza di regole precise. Oggi, a maggior ragione, il controllo della qualità dell'energia e il corretto funzionamento dei misuratori rivestono una grande importanza per lo sviluppo del libero mercato dell'energia elettrica; e, a garanzia di tutti gli attori operanti nel mercato, il funzionamento dei misuratori deve essere certificato tramite controlli metrologici legali.

La necessità delle verifiche periodiche è riconosciuta dallo stesso D.Lgs. n. 22/2007 ed è richiesta in modo ancor più pressante sia dalla nuova tipologia di contatori che vengono attualmente installati, sia dalle condizioni di rete in cui tali contatori devono operare. Se da un lato infatti i contatori elettronici hanno l'indubbio pregio di consentire la telelettura e l'applicazione di tariffe multiorarie, dall'altro l'elevato livello di programmabilità richiede controlli più rigorosi sia in sede di prima installazione, sia nelle successive verifiche periodiche.

Inoltre, numerose relazioni tecniche e scientifiche hanno messo in evidenza come il regime perfettamente sinusoidale non possa più essere considerato rappresentativo delle normali condizioni



di funzionamento dei contatori; da ciò consegue ovviamente la necessità di simulare, nelle prove di laboratorio, i disturbi presenti sulla rete, ma anche l'importanza fondamentale delle verifiche periodiche sul campo. Da quanto detto, peraltro, non può che risultare evidente la necessità, nel contesto *industriale*, della verifica di prima installazione, che permette di valutare non solo la corretta inserzione dello strumento, ma anche l'adeguatezza dell'intera catena di misura.

Aspetto basilare, ancora, è che le verifiche prime e periodiche siano effettuate da enti certificatori indipendenti, ovvero non legati in alcun modo né ai fabbricanti di misuratori, né alla produzione e alla distribuzione di energia elettrica: dal momento infatti che alcuni distributori e produttori di energia elettrica hanno creato una propria linea di produzione di contatori, dei quali controllano ogni aspetto, dalla progettazione alla programmazione finale, l'indipendenza dell'ente certificatore diventa prerequisito essenziale per garantire la tutela del consumatore, infondendo inoltre nel pubblico la fiducia nella validità dei risultati forniti.

Conclusioni

L'inserimento della misurazione dell'energia elettrica, all'interno della Metrologia Legale, anche a causa dell'interpretazione delle indicazioni contenute nel D.Lgs, 22 del 2 febbraio 2007 da parte della Direzione dell'Agenzia delle Dogane, ha creato un vuoto normativo dal quale è necessario uscire con urgenza al fine di preservare la stabilità e la correttezza del mercato dell'energia; il nuovo quadro normativo che si verrà a delineare può tuttavia offrire, insieme alla recente creazione dell'Ente Unico di Accreditamento, l'opportunità di avviare un percorso di armonizzazione delle norme e delle procedure che fino ad ora non si è reso possibile a causa della frammentazione degli Enti responsabili e della conseguente dispersione di norme e regole tecniche particolari. Il quadro normativo è strutturato tramite le prescrizioni della Norma ISO/IEC17025 per le specifiche attività di prova, misura e taratura, e della Norma ISO9001:2008 per le attività di produzione di beni e servizi in genere, fermo restando che utili indicazioni possono essere ritrovati in altri riferimenti normativi. L'Ente Unico di Accreditamento è chiamato a fornire un importante contributo alla corretta implementazione dei requisiti generici contenuti nelle normative citate attraverso la redazione di guide applicative, possibilmente condivise in ambito internazionale, e a garantire che i Laboratori Metrologici operino secondo le metodologie e le procedure stabilite, presupposto essenziale per il raggiungimento di un'elevata qualità metrologica.



Ma sarebbe molto utile se anche l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas fosse incaricata di un importante compito: quello di garantire, attraverso un apposito impianto disciplinare e di vigilanza, la completa indipendenza dei laboratori metrologici, in modo che sia appurato e certificato il loro possesso non solo dei requisiti tecnici, ma anche di quelli istituzionali e morali affinché possano esercitare con autorevolezza il delicato ruolo che li attende nel futuro della nostra economia.